

CASSAZIONE.NET

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

26688 09

Oggetto:

R.G.N. 15485/05

Cron. 26688

Rep.

ud. 28/9/09

Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:

- Dott. Fabrizio Miani Canevari - Presidente
- Dott. Bernardi Sergio - Consigliere
- Dott.ssa Marigliano Eugenia - Consigliere
- Dott. Meloncelli Achille - Consigliere
- Dott. Mario Bertuzzi - Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Comune di Pordenone, in persona del vice sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Egidio Amecchini e Corrado De Martini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Siacci n.2/b.

*Ricorrente*

3283  
09

contro

[redacted] sito in Pordenone, viale Grigoletti n.79, in persona dell'amministratore [redacted] rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'Avvocato Alberto Cassini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Francesca Infascelli, in Roma, viale delle Milizie n.76.

*Controricorrente*

avverso la sentenza n. 19/10/04 della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 22. 4. 2004;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2009 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;  
viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite c. in subordine, per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

### **Svolgimento del processo**

Con atto notificato il 6. 6. 2005, il Comune di Pordenone ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 19/10/04 del 22. 4. 2004 con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal [redacted] in persona del suo amministratore, per l'annullamento degli inviti emessi dall'Amministrazione comunale per il pagamento del canone per il servizio di fognatura e di depurazione relativo agli anni 1997 e 1998, reputando il giudice di secondo grado che quanto richiesto non fosse dovuto in quanto il Condominio ricorrente non era allacciato alla rete pubblica fognaria e quindi non usufruiva del relativo servizio.

Resiste con controricorso il Condominio [redacted]

Intrambe le parti hanno depositato memoria.

### **Motivi della decisione**

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della legge 5 gennaio 1994, n.36, in particolare dell'art. 14, e violazione degli artt. 16 e 17 legge 10 maggio 1976, n.319, censurando la sentenza impugnata per avere affermato l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del canone in ragione dell'omesso allacciamento alla rete fognaria da parte del ricorrente, senza considerare le argomentazioni sollevate dal Comune nell'atto di appello relative all'obbligo dei residenti di provvedere a tale onere e senza comunque prendere in considerazione ed applicare la disposizione di cui all'art.14 legge n.36 del 1994, che prevede espressamente che la tariffa sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, destinando i relativi proventi alla realizzazione ed alla gestione di tali impianti.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.5 legge 5 gennaio 1994 n.36, in particolare dell'art. 14, e violazione degli artt. 16 e 17 legge n.319 del 1976 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che il giudice di secondo grado, tenuto conto della possibilità concreta del Condominio ricorrente di allacciarsi alla rete fognaria, non abbia affermato, alla luce delle argomentazioni dell'Amministrazione, che pertanto sono state




colpevolmente ignorate, e del disposto dell'art. 14 citato, che la tariffa è comunque dovuta qualora il mancato allacciamento e quindi la fruizione del servizio dipendano non da omissioni dell'ente territoriale, ma esclusivamente da una scelta dell'utente.

Nel proprio controricorso il contribuente ha dedotto che la disciplina normativa applicabile nel periodo di riferimento (anni 1997 e 1998) è quella dettata dalla legge n. 319 del 1976, la quale, negli artt. 16 e 17, indica come presupposto necessario per il sorgere dell'obbligo di pagamento del canone di fognatura l'allacciamento dell'utente alla rete fognaria; il Condominio precisa altresì che il tributo per cui è causa ha natura di tassa, la cui corresponsione è legata all'erogazione della prestazione da parte dell'ente pubblico. Nella successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il Condominio rappresenta che l'art. 14 della legge n. 36 del 1994, invocato dalla controparte, è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 proprio laddove prevedeva l'obbligo di pagare la quota di canone relativa alla depurazione "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", evincendo da tale pronuncia la conferma, anche con riferimento alla normativa successiva, del principio secondo cui il pagamento del canone di fognatura e di depurazione resta condizionato all'esistenza dell'impianto centralizzato ed all'allacciamento ad esso della singola utenza.

I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati nei limiti che si preciseranno.

Al riguardo merita sottolineare che punto nodale ed in larga misura decisivo ai fini della risoluzione delle questioni controverse è costituito dalla individuazione della disciplina applicabile *ratione temporis* in relazione alle annualità in discussione (1997 e 1998), tema che, oltre ad essere rilevante in sé, risulta affrontato e risolto dalle parti in modo discordante; il Comune ricorrente propone infatti una lettura della normativa favorevole ad una applicazione congiunta degli artt. 16 e 17 della legge n. 319 del 1976 e dell'art. 14 della legge n. 36 del 1994, mentre il contribuente è sostanzialmente fermo nel ritenere che la fattispecie resti regolata dalla legge n. 319 del 1976.

Appare pertanto necessaria una breve ma attenta disamina del quadro normativo di riferimento, che invero risulta inciso da una successione di interventi



legislativi di non sempre agevole interpretazione e collocazione sistematica. Sul tema si osserva quanto segue:

- la legge 10 maggio 1976, n.319, stabilì che per i servizi relativi alla raccolta alla raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da superfici ed edifici privati e pubblici è dovuto il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa, formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione ( art.16, commi 1 e 2 ) e che " *La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili* " ( art.17, comma 3 ):

- l'art.3 del d.l. 28 febbraio 1981, n.38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n.153, aggiungendo l'art.17 *ter* alla legge n.319 del 1976, stabilì che l'accertamento del canone in questione doveva essere effettuato in base alle disposizioni del testo unico della finanza locale ( r.d. 14 settembre 1931, n.1175 ) e la sua riscossione secondo le disposizioni del r.d. 14 aprile 1910, n.639, in tema di entrate patrimoniali dello Stato, mentre per il relativo contenzioso dichiarò applicabili le norme di cui all'art.20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638;

- la legge 5 gennaio 1994, n.36, introdusse il servizio idrico integrato - comprensivo, oltre che della raccolta e depurazione, anche della fornitura delle acque (art.4, comma 1 lett. f) - qualificando la tariffa come corrispettivo del servizio ( art. 13 ), pur stabilendo che " *La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nell'in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi* " ( art.14, comma 1 ); l'art.32 abrogò quindi l'art.17 *ter* legge n.319 del 1976, introdotto, come si è detto, dal d.l. n.38 del 1981:

- il d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n.172, aggiunse un ultimo comma all'art.17 della legge n. 319 del 1976, che, ristabilendo di fatto il contenuto dell'art.17 *ter* citato, disponeva che " *Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.36* " dovevano applicarsi per l'accertamento del canone le disposizioni del testo unico della finanza locale e per la sua riscossione gli artt. 68 e 69 d.p.r. 28 gennaio 1988, n.43, previa notifica dell'avviso di

accertamento o di liquidazione, mentre per il contenzioso continuavano ad applicarsi le disposizioni dell'art.20 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 638 ( art.2, comma 3 bis );

- l'art.31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n.448, stabilì che *" A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.36 "* ed abrogò, di conseguenza, l'art.17, ultimo comma, legge n. 319 del 1976, introdotto dal d.l. n.79 del 1995:

- il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, modificando l'indicazione temporale della disposizione della legge n.448 del 1999 sopra citata, dispose a sua volta che *" L'abrogazione degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ... ha effetto dall'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.36 "*, precisando altresì che il canone o diritto di cui all'art.16 della legge n.319 continua ad applicarsi in relazione ai presupposti di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo ad opera della presente legge, con conseguente applicazione delle disposizioni relative ad esso per quanto concerne le fasi dell'accertamento e della riscossione ( art.62, commi 5 e 6 );

- l'art.24, comma 1 lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.258, infine, dispose la soppressione dei commi 5 e 6 d.lgs. n. 152 del 1999, rendendo in tal modo immediatamente efficace, a partire dalla sua entrata in vigore ( 3 ottobre 2000, essendo stato il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18. 9. 2000 ) quanto previsto dall'art.31, comma 28, della legge n. 448 del 1998.


Alla luce di questa ricostruzione della normativa, si può ritenere che la disciplina applicabile nel caso concreto debba essere individuata nelle disposizioni della legge n.319 del 1976, in particolare negli artt.16 e 17, e non nella successiva legge n.36 del 1994. Ciò in quanto, come si è sopra visto, i diversi interventi legislativi che sono succeduti a tale ultimo testo normativo hanno prorogato l'applicazione degli artt.16 e 17 della precedente legge n.319 del 1976 al 31 dicembre 1998 ( art.31, comma 28, della legge n.448 del 1999 ), termine successivamente esteso dal d.lgs. n. 152 del 1999 al momento dell'entrata in vigore del sistema idrico integrato di cui alla legge n.36 del 1994; soltanto con la soppressione di tale ultima disposizione ad opera del d.lgs. n.258 del 2000 e, quindi, dalla sua entrata in vigore ( 3 ottobre 2000 ) può pertanto



dirsi che le disposizioni in materia di cui alla legge n.319 del 1976 hanno cessato efficacia, essendo state definitivamente soppiantate dagli artt. 13 e seguenti della legge n.36 del 1994.

Questa conclusione è del tutto in linea con l'orientamento più volte espresso da questa Corte in materia di giurisdizione sulle controversie relative agli importi richiesti per il servizio di fognatura e di depurazione, che ha affermato il principio secondo cui la domanda avente ad oggetto la non debenza di queste somme rientra nella competenza del giudice tributario se riferita ad un periodo anteriore al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art.24 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, atteso che, prima di essa, trova applicazione la disciplina precedente alla legge n.36 del 1994, che attribuiva al predetto canone natura di tributo comunale, avendo la predetta disposizione di cui all'art.24, abrogando l'art.62, commi 5 e 6, del d. lgs. n. 152 del 1999, eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art.31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha qualificato il corrispettivo di detto servizio come quota di tariffa ai sensi della legge n.36 del 1994 ( Cass. S.U. n.6418 del 2005; Cass. S.U. n. 19388 del 2003; Cass. S.U. n.19390 del 2003; Cass. S. U. n.11188 del 2003; Cass. S.U. n.16157 del 2002; Cass. S.U. n. 11631 del 2002 ).

Né può essere condivisa la posizione dell'Amministrazione ricorrente che suggerisce una contemporanea applicazione degli artt.16 e 17 della legge n. 319 del 1976 e dell'art.14 della legge n.36 del 1994, denunziandone la contestuale violazione da parte del giudice *a quo*. Al di là invero di quanto è stato finora osservato, in ordine alla vigenza temporale di queste due leggi, appare sufficiente un semplice confronto tra il contenuto di queste disposizioni per convincersi della loro sostanziale inconciliabilità e quindi della impraticabilità della soluzione avanzata dal Comune. La conclusione secondo cui l'art.14 della legge n.36 del 1994, per le ragioni sopra illustrate, non trovi applicazione per il periodo anteriore al 3 ottobre 2000, risulta del resto confermata con la massima chiarezza dall'ordinanza n.55 del 10. 2. 2006 della Corte costituzionale, secondo cui " *la disciplina dei canoni di depurazione delle acque versati nel periodo precedente al 3 ottobre 2000 oggetto dei giudizi a quibus rientra non nell'ambito temporale di applicazione del denunciato art.14, comma 1, della legge n.36 del 1994, bensì in quello degli artt.16 e 17 della legge 10*




maggio 1976, n. 319". In questa direzione merita richiamo anche la recente sentenza delle S.U. di questa Corte n.21887 del 15. 10. 2009, che, nel pronunciarsi su una questione di giurisdizione in ordine ad una pretesa risalente al periodo precedente al 3 ottobre 2000, ha dichiarato ininfluenza sulla propria decisione la sentenza della Corte costituzionale n.335 del 2008, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art.14 della legge n. 36 del 1994, sul presupposto - implicito - della non applicabilità, *ratione temporis*, di tale disposizione nel caso concreto.

La ricostruzione della normativa in materia permette pertanto di poter concludere sul punto nel senso che nel caso concreto, in cui si discute della debenza dei canoni di fognatura e di depurazione per le annualità 1997 e 1998, trovano applicazione gli artt.16 e seguenti della legge n.319 del 1976, in particolare l'art.17, comma 3, sopra richiamato, che in relazione alla parte del canone relativa al servizio di depurazione dichiara lo stesso dovuto quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti dagli insediamenti civili.

Con riferimento all'applicazione di questa disciplina, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non si ravvisano né risultano dedotte valide ragioni per discostarsi, è stato costantemente nel senso che dalla già rilevata natura tributaria del relativo canone discende necessariamente l'obbligatorietà del suo pagamento, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione del servizio, trattandosi di servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge, ed alla cui gestione i potenziali utenti sono chiamati a contribuire mediante il versamento di un canone, anche se non ne abbiano usufruito in concreto, per avere affidato a terzi lo smaltimento delle acque reflue; con l'importante precisazione tuttavia che, in ragione della disciplina positiva, l'obbligo sorge soltanto per effetto dell'istituzione del servizio e dell'allaccio alla rete fognaria ed è perciò condizionato all'esistenza dell'impianto centralizzato ed all'allacciamento fognario ( Cass. S.II, n.96 del 2005; Cass. n. 11481 del 2003; Cass. n. 9434 del 1994; Cass. n.2800 del 1992 ).

Ciò posto, si osserva che, come risulta dalla lettura della stessa sentenza impugnata, nel giudizio di merito il Comune ricorrente aveva dedotto che nel



CASSAZIONE.NET

caso di specie l'impianto centralizzato era stato istituito ed era stata altresì realizzata la rete fognaria nella pubblica via adiacente l'edificio del contribuente, ma che l'allacciamento non era avvenuto a causa del rifiuto di quest'ultimo; ne concludeva che, stante l'utilizzabilità in concreto del servizio, il canone fosse comunque dovuto, aggiungendo che non può essere lasciata alla scelta del privato né la predisposizione né la funzionalità di un servizio volto a soddisfare interessi generali. A fronte di tali considerazioni e circostanze di fatto la Commissione regionale si è limitata invece ad affermare che la debenza del canone presuppone l'utilizzazione reale ed effettiva del servizio e che, attesa la sua mancanza, il ricorrente andava assolto dalla pretesa del Comune.

La decisione del giudice di appello, così argomentata, non può essere condivisa, sia per il difetto di carenza di motivazione in cui incorre, che per l'evidente violazione degli artt. 16 e 17 della legge n. 319 del 1976. Ciò in quanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, la natura tributaria del canone in questione impone di apprezzare il dato relativo alla sua correlazione al servizio nell'ambito della mera utilizzabilità dello stesso, non occorrendo anche la sua effettiva e materiale utilizzazione da parte del destinatario. In altre parole, la stessa disciplina positiva posta dagli artt. 16 e 17 della legge n. 319 del 1976 porta ad individuare il presupposto impositivo in un *facere* dell'Amministrazione comunale, in un'attività pertanto che, una volta adempiuta, appare svincolata dalla volontà e quindi dalla possibile collaborazione del privato, che, come in altri settori, è libero di poter usufruire o meno del servizio. Il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto accertare, cosa che non ha fatto, se effettivamente l'Amministrazione comunale aveva istituito e predisposto il servizio e se quindi il fatto accertato della sua mancata utilizzazione da parte del ricorrente dipendeva esclusivamente da una scelta di quest'ultimo, tracciando da tali circostanze le conseguenze giuridiche appropriate in applicazione della normativa in materia. La mancanza di tale accertamento in fatto, impedisce del resto a questa Corte di provvedere essa stessa alla decisione del merito della causa.

Il ricorso del Comune è pertanto accolto nei limiti sopra enunciati e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, la quale, previo accertamento



della effettiva istituzione da parte del Comune di Pordenone dell'impianto centralizzato e della rete di fognatura, applicherà il seguente principio di diritto: il canone di fognatura e di depurazione delle acque previsto e disciplinato dagli artt.16 e seguenti della legge n.319 del 1976 - applicabile nella fattispecie - richiede, ai fini del sorgere dell'obbligo del suo pagamento, che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che, perciò, esso sia concretamente fruibile dall'utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo.

La Commissione regionale, quale giudice di rinvio, provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso nei limiti in cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2009.

Il Consigliere estensore

dott. Mario Bertuzzi



Il Presidente

dott. Fabrizio Miani Canoyari



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL ..... 1.8.D.I.C.2009

IL CANCELLIERE

Martino Paragona

IL CANCELLIERE

Martino Paragona